

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2005

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia

[notificata con il numero C(2005) 1098]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2005/307/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conto adeguando il peso della carcassa a quello della presentazione tipo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

(5) Non può essere autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di classificazione se non mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

considerando quanto segue:

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽²⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'impiego dell'apparecchio denominato «Intrascopio (Optical Probe)» e dei relativi metodi di stima, descritti nell'allegato, è autorizzato in Lettonia per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84.

Articolo 2

(2) Il governo della Lettonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all'adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

In deroga alla presentazione tipo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Lettonia le carcasse di suino possono essere presentate, prima della pesatura e della classificazione, senza la testa, le zampe posteriori e la coda. Per poter stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene aumentato delle seguenti percentuali:

(3) Dall'esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione.

— 7,61 % per la mancanza della testa,

— 1,61 % per la mancanza delle zampe posteriori,

(4) La prassi commerciale seguita in Lettonia può comportare la necessità di asportare dalla carcassa del suino la testa, le zampe posteriori e la coda. Di ciò si dovrà tenere

— 0,11 % per la mancanza della coda.

⁽¹⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.

Articolo 4

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

*ALLEGATO***METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LETTONIA****Intrascopio (Optical Probe)**

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Intrascopio (Optical Probe)».
2. L'apparecchio comprende una sonda esagonale della larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all'estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 65,073 - 0,686x$$

in cui:

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello dell'ultima costola.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.
